

Gli affitti fondiari dell'Ossirinchite nell'età tardoantica

Il mio contributo si articolerà in tre punti: comincerò con alcune considerazioni intorno al rapporto tra numero dei contratti d'affitto conservati e diffusione della grande proprietà terriera; quindi esaminerò alcune caratteristiche dei documenti, in particolare le clausole relative alla durata; infine mi soffermerò sul legame tra contratti di affitto e γραμμάτια προχρείας.

La scarsa presenza di contratti di affitto di età tardoantica provenienti dall'Ossirinchite è stata solitamente collegata con la vasta diffusione su questo territorio di grandi proprietà terriere, all'interno delle quali la terra non sarebbe stata concessa in affitto a coltivatori, bensì lavorata direttamente mediante una manodopera costretta, in vario modo, a risiedere sulla terra stessa e legata ad essa con un rapporto di dipendenza simile, in certa misura, alla servitù della gleba¹.

Nel suo insieme, la documentazione superstita proveniente da questo noma effettivamente restituisce l'immagine di una proprietà fondiaria dominata dagli οἴκοι, in particolare dall'ἔνδοξος οἶκος degli Apioni. Ma l'equivalenza tra diffusione della grande proprietà e scomparsa della *locatio-conductio* non è affatto scontata, come non è scontato che la rarità di contratti provenienti da un dato territorio implichi necessariamente un limitato ricorso alla prassi dell'affitto.

Il basso numero dei contratti di μίσθωσις potrebbe infatti dipendere semplicemente dalla casualità dei ritrovamenti, oppure, molto più probabilmente, dal contesto archeologico da cui provengono i papiri. Poiché la documentazione, nel caso dell'Ossirinchite, è stata rinvenuta nelle discariche antiche della città, dove veniva scartato tutto ciò che non era più importante o riutilizzabile come materiale scrittorio, è sensato ipotizzare che i contratti in questione, al contrario, venissero conservati dai contraenti con una cura particolare. Nell'ambito di organizzazioni complesse come quella della *domus* degli Apioni, inoltre, non è da escludere che le μίσθωσις venissero archiviate, piuttosto che negli uffici della "grande casa"² di Ossirinco, negli archivi degli amministratori locali³, oppure, molto più verosimilmente, in altri uffici in Egitto (ad esempio ad Alessandria). Una lettera frammentaria, P.Oxy. XVI, 1868, forse appartenente all'archivio e comunque legata all'amministrazione di una grande proprietà terriera, sembra suggerire la fondatezza della seconda ipotesi. Secondo il testo della lettera, infatti, i contratti erano attesi in un luogo diverso da Ossirinco. Alle linee 3–5 del papiro, lo scrivente si lamenta in questi termini: "Poiché dunque

¹ Questo tipo di lettura si trova ripetuta, pur con accenti e sfumature assai diverse, nelle opere di vari autori a partire da H. I. Bell e E. R. Hardy, per passare a I. F. Fikhrmann e da ultimi a J. Banaji e A. Jördens; cf. H. I. Bell, *The Byzantine Servile State in Egypt*, JEA 4 (1917) 86–106; Id., *An Epoch in the Agrarian History of Egypt*, in: *Recueil d'études égyptologiques dédiées a la mémoire de Jean-François Champollion*, Paris 1922, 261–271; Id., *The Decay of a Civilization*, JEA 10 (1924) 207–216; E. R. Hardy, *The Large Estates of Byzantine Egypt*, New York 1931; I. F. Fikhrmann, *Oxirinkh — gorod papyrusov. Social'no-ekonomicheskie otnosheniya v Egiptskom gorode iv- serediny vii v.*, Moskow 1976; Id., *On the Structure of the Egyptian Large Estate in the Sixth Century*, in: D. Samuel Hobson (ed.), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology*, (ASP 7), Toronto 1970, 127–132; Id., *Les "patrocinia" dans les papyrus d'Oxyrhynchus*, in: J. Bingen, G. Nachtergaele (eds.), *Actes du XV^e Congrès International de Papyrologie*, Bruxelles 1979, IV, 186–194; J. Banaji, *Lavoratori liberi e residenza coatta: il colonato romano in prospettiva storica*, in: E. Lo Cascio (ed.), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 253–280; Id., *Agrarian History and the Labour Organisation of Byzantine Large Estates*, in: A. K. Bowman, E. Rogan (eds.), *Agriculture in Egypt. From Pharaonic to Modern Times*, Oxford 1999, 193–216; A. Jördens, *Die Agrarverhältnisse im spätantiken Ägypten*, Laverna 10 (1999) 114–152.

² L'espressione, nel periodo considerato e in contesti relativi a estese concentrazioni fondiarie, indicava la sede principale di una proprietà, in cui si trovavano anche gli uffici amministrativi; cf. ad es. P.Oxy. XXXVI, 2779 (30/12/530), P.Ant. I, 45 (VI sec.) e P.Bad. VI, 172 (12/4/547).

³ J. Rowlandson, *Crop Rotation and Rent Payment in Oxyrhynchite Land-Leases: Social and Economic Interpretations*, in: A. Bülow-Jacobsen (ed.), *Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists*. Copenhagen, 23–29 August, 1992, Copenhagen 1994, 498.

hai giurato che i contratti di affitto (τὰς μισθώσεις) ci sono e sono stati inviati per il tramite del devoto (καθωσιώμενος) Andronikos, come Kallinikos, il nostro *notarius*, giunto da noi ci ha riferito, ebbene, la persona sopraccitata è arrivata, ma i contratti di affitto non sono stati inviati”.

Un'altra spiegazione della scarsità dei contratti di affitto di terra potrebbe risiedere, com'è stato più volte ipotizzato, nel ricorso, da parte degli Apioni e dei grandi proprietari in genere, a locazioni enfiteutiche o a lungo termine, conservate perciò in poche copie⁴. Ma ancor più che la diffusione dell'affitto perpetuo va tenuta presente la *relocatio* tacita: allo scadere di un contratto, se le parti non ritenevano di dover ritoccare l'accordo o romperlo, esso veniva automaticamente confermato, come ribadito anche in una legge del 260 rifluita nel caput 65 del codice giustiniano⁵.

Questo aspetto conservativo tipico del mondo agrario, in particolare della grande proprietà, è riflesso nei contratti d'affitto di terra a tempo indeterminato, in cui appunto è indicato il momento d'inizio del contratto, ma non la sua scadenza: questo è il caso di quattro documenti da Ossirinco e forse di un quinto, che tuttavia è mutilo (testi 4, 5, 7, 13 e forse 8)⁶. Se la rendita si manteneva costante, non si vedeva la necessità di introdurre variazioni, all'interno tra l'altro di un contesto sociale, quello delle campagne egiziane tardoantiche, che non doveva permettere ampi margini di cambiamento.

Rimanendo nell'ambito della durata dei contratti, i papiri superstiti comunque presentano diverse soluzioni: in quattro casi non è possibile stabilire i termini temporali a causa delle condizioni di conservazione del papiro (testi 9, 14, 15 e 17); il solo testo 1 contiene un'indicazione chiara di perpetuità (l. 10 εἰς τὸ διηνεκές); il contratto 3 e il modello di “ricevuta di affitto” (testo 6) hanno durata annuale; tre contratti prevedono una scadenza rispettivamente di cinque anni (testo 10), due anni (testo 11) e dodici anni (testo 16); tre documenti presentano, accanto alla formula di inizio “a partire da”, la clausola di riconsegna del diritto di possesso dei beni locati (νομὴ τῶν προειρημένων πάντων πραγμάτων) a discrezione del proprietario (testi 12, 18 e 19)⁷.

Anche i dati relativi ai canoni sono diversificati: si hanno pagamenti in natura, in moneta e natura e c'è un caso di mezzadria (testo 4). In alcuni casi accanto al φόρος vero e proprio è prevista la corresponsione di versamenti distinti: τὰ ἔκτακτα. L'espressione si trova già in μισθώσεις di età romana, dove si distingue talvolta tra affitto vero e proprio (φόρος, ἐνοίκιον) e versamenti aggiuntivi, non di rado in natura (τὰ ἔκτακτα). In un contratto di affitto di una porzione di edificio ad uso agricolo del II secolo, ad esempio, si prevede, accanto al pagamento di una somma annuale in denaro (ἐνοίκιον), la corresponsione di ἔκτακτα consistenti in quattro polli, otto galline, cento uova e otto dracme per la libagione degli schiavi (P.Oxy. IX, 1207, 6–11). Parimenti, un atto stipulato tra un proprietario di una vigna e di frutteti e due persone che si incaricavano della loro lavorazione prevedeva che sul palmeto e il frutteto essi pagassero appunto

⁴ J. Gascou, *Les grands domaines, la cité et l'État en Égypte byzantine*, Travaux et Mémoires 9 (1985) 7. L'enfiteusi è forma contrattuale utilizzata per lo più nel caso di grandi affittanze di terre di proprietà ecclesiastica ed imperiale, cf. D. Vera, *Enfiteusi, colonato e trasformazioni agrarie nell'Africa proconsolare del tardo impero*, in: A. Mastino (ed.), *L'Africa romana*. Atti del IV convegno di studio Sassari, 12–14 dicembre 1986, Sassari 1987, 267–293; A. Bottiglieri, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1994. Per quanto riguarda gli Apioni, una voce di entrata per riscossione di canone enfiteutico è registrata in P.Oxy. LV, 3805, 12 (διὰ τῶν κληρονόμων Ἰωάννου Τιμαγένους ὑπὲρ ἐμφυτίας Ἀλεξ. νομ. πγ κερ. η).

⁵ C. J. IV, 65, 16, *Idem AA. et C. Aurelio Timotheo. Legem quidem conductionis servari oportet nec pensionum nomine amplius quam convenit reposci. Sin autem tempus, in quo locatus fundus fuerat, sit exactum et in eadem locatione conductor permanserit, tacito consensu eandem locationem una cum vinculo pignoris renovare videtur. PPIII k. Aug. Saeculare II et Donato cons. [a. 260]*. A questa legge si possono accostare Dig. 19.2.13.11 e 19.2.14.

⁶ Nel corso dell'articolo farò riferimento ai testi secondo la numerazione loro attribuita nella tabella fornita in appendice.

⁷ Su questa formula si veda H. Comfort, *Late Byzantine Land-Leases ἐφ' ὅσον χρόνον βούλει*, *Aegyptus* 14 (1934) 80–88; Jördens, *Agrarverhältnisse* (v. n. 1), spec. 122–123.

⁸ P.Oxy. XIV, 1631, 22–25 (21/12/280). Il documento ha la forma di un contratto di affitto di lavori (*locatio operarum*) su una vigna: Aurelius Kistos e Aurelius Pelloios si impegnano a lavorare la vigna di Aurelius Serenus, il quale in cambio paga loro una somma di denaro e una quantità di vino (μισθός). Per quanto riguarda orto e frutteti, i due locatari non pagano affitto, bensì solo “pagamenti separati, aggiuntivi” in natura; nello stesso tempo non ricevono dal proprietario alcun compenso per i lavori che ivi sono tenuti a svolgere, pur con il concorso di sottoposti di Serenus. In questo caso, dunque, il lavoro era compensato non dal μισθός, ma dall'annullamento del φόρος: rimanevano comunque da versare gli ἔκτακτα. Documenti simili prevedevano infatti il pagamento di canone e “versamenti separati, aggiuntivi”, cf. P.Oxy. XLVII, 3354, 30 e 44 (28/10/257). Sulla *locatio operarum* nei papiri

ἔκτακτα, quantificati in prodotti: datteri, fichi, limoni, meloni e altri frutti ivi coltivati⁸. Si tenga presente che anche la contabilità degli Apioni menziona voci di entrata ὑπὲρ ἐκτάκτων τρύγης, “per pagamenti separati, aggiuntivi sul raccolto, contributi”: in tutti i casi finora riscontrati, essi risultano effettuati dai coloni di un *epoikion* collettivamente, talvolta in moneta, talvolta invece in grano e moneta⁹.

“Canone” e “versamenti aggiuntivi” si riscontrano, per quanto riguarda i contratti qui esaminati, nei testi 1, 12, 14 e 19. I testi 12, 14 e 19 aggiungono anche i servizi padronali (γεουχικὰ ὑπηρεσία) e le festività (ἑορτικά); 12 e 14 prevedono anche una sorta di regalia in occasione della consegna dei canoni (τὰ ἀναλώματα τοῦ καιροῦ τῶν φόρων), consistente, nel primo dei testi, in vino e in un piccolo maiale.

In P.Oxy. LV, 3803 (testo 1) e in P.Oxy. XVI, 1968 (testo 18), il canone viene menzionato in modo generico, cioè non è quantificato, ma si rimanda per questo aspetto ai registri (ἀπαιτήσιμα). La menzione dei *rent-rolls* all'interno dei contratti rende evidente che il loro uso da parte delle grandi proprietà fondiarie non era alternativo, ma complementare appunto ai contratti stessi: la conservazione dei contratti con una cura particolare, che ho sopra sostenuto, era dovuta anche alla necessità che i γεοῦχοι avevano di mantenere in ordine e revisionare regolarmente i registri. A tale proposito va ricordata l'attenzione con cui Gregorio Magno consultava e manteneva aggiornato il *polyptychum* della chiesa di Roma, come viene narrato nella Vita ed è confermato dalla lettura dell'epistolario del pontefice¹⁰.

Sempre ai registri si rimanda per quanto riguarda i confini precisi delle terre locate nei testi 1 e 16. In gran parte dei contratti la terra concessa in affitto viene poi identificata con la macchina da irrigazione che la serve: il termine *mechané*, come noto, significa nel contempo “sakhyé” e “appezzamento di terra irrigato da una sakhyé”¹¹. Quando specificato, i lavori di mantenimento delle dighe sono a carico del locatario, le tasse a carico della proprietà.

Una clausola del testo 12 collega l'affitto con le dichiarazioni di anticipo di denaro (γραμμῆτια προχρέιας). Infatti, dopo aver definito i confini della terra presa in locazione e i dettagli relativi alla corresponsione del canone, il locatario dichiara di aver ricevuto dal locatore a titolo di anticipo (λόγος προχρέιας) 1 solido d'oro¹². Vengono poi elencati i pagamenti supplementari, le festività e i servizi — di cui si è discusso sopra — e il contratto si conclude con la formula di riconsegna dei beni locati a discrezione del proprietario: 1. 27 ὅποταν βουληθείη. Questa formula si riferisce chiaramente anche alla somma di un solido ricevuta dal colono, che va dunque riconsegnata allorché il proprietario lo richieda. La stessa formula ὅποταν βουληθείη si trova anche in alcune coeve dichiarazioni di prestito o anticipo, come ad esempio P.Amh. 149 (Ossirinco, VI sec.) e P.Oxy. I, 192 (III ind. = 599/600 o 614/615?)¹³: la restituzione della somma prestata avverrà a discrezione di colui che concede il prestito e si tratta, in questi casi, di proprietari (o loro sottoposti) che prestano a un contadino (colono, colono ascritto, *phrontistes* ecc.).

Andrea Jördens, nel suo studio sul lavoro in età bizantina, ha analizzato dettagliatamente questo tipo di documentazione operando una distinzione, tra l'altro, tra i *prochreia-Verträge* in cui l'anticipo è legato allo svolgimento di un lavoro e quelli collegati alla coltivazione di un fondo¹⁴. La studiosa ha comunque insistito

si veda A. Jördens, *Vertragliche Regelungen von Arbeiten* (P.Heid. V), Heidelberg 1990, 222–232; sulle peculiarità dei contratti di affitto di vigneti J. Rowlandson, *Landowners and Tenants in Roman Egypt. The Social Relations of Agriculture in the Oxyrhynchite Nome*, Oxford 1996, 228–236.

⁹ P.Oxy. XVI, 1911, 25, 34; P.Oxy. LV, 3804, 96, 104; P.Oxy. XVIII, 2195, 17; PSI VIII, 954, 7, 12, 40.

¹⁰ Ioannis Diaconus, *Vita S. Gregorii Magni*, II, 24 (PL LXXXV, coll. 96–97): *Igitur incipiens tantum largior esse de collato temporalis commodo, quantum certior de recipiendo praemio sempiterno, cunctorum patrimoniorum praediorumque redditus ex Gelasiano polyptycho, cuius nimirum studiosissimus videbatur pedissequus, adaeravit, eorumque pensionibus in auro argentoque (collatis omnibus ordinibus ecclesiasticis, vel palatinis, monasteriis, ecclesiis, cemeteriis, diaconiis, xenodochiis urbanis, vel suburbanis) quot solidi singulis quater in anno distribuerentur; Pascha scilicet, natali apostolorum, natali sancti Andreae, natali que suo, per polyptychum quo hactenus erogatur indixit.* Cf. inoltre Greg., *Epist.* I, 42. Su questi aspetti si veda V. Recchia, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma 1978; D. Vera, *Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità*, in: A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma, Bari 1986, 430–447; R. A. Markus, *Gregory the Great and his World*, Cambridge 1997, cap. VIII.

¹¹ D. Bonneau, *Le Régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine & byzantine*, Leiden, New York, Köln 1993, 104.

¹² P.Berl. Zill. 7, 22–23 (testo 12): ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρ' αὐτῆς ἐντεῦθεν ἤδη λόγῳ προχρ(είας) | χρ(υσοῦ) νό(μισμα) α.

¹³ = P.Oxy. descr. 14 = SB XXII 15362; sulla data si veda anche P. J. Sijpesteijn, *Remarks on Some Recently Published Papyri*, CdÉ 70 (1996) 195.

¹⁴ Jördens, *Vertragliche Regelungen* (v. n. 8), 271–284, con lista dei documenti in apertura.

sull'aspetto di anticipazione di salario per lo svolgimento di lavori. Forse estremizzando le conclusioni della Jördens, J. Banaji ha sostenuto che i coloni delle grandi proprietà costituissero fondamentalmente una manodopera salariata fissa, e non avessero rapporti di affittanza coi proprietari. Il modello da lui applicato per interpretare i dati relativi alle grandi proprietà egiziane del VI secolo (soprattutto in relazione agli Apioni) è quello delle grandi coltivazioni capitalistiche moderne, come quelle dell'America Latina. Si tratta essenzialmente di monoculture le quali sono strutturate in modo da legare lavoratori privi di mezzi propri all'azienda agraria, fornendo loro abitazioni e sottoponendoli al rigido controllo degli amministratori delle tenute. Secondo Banaji, i contratti di anticipo di denaro sarebbero interpretabili in sostanza come contratti di lavoro, con anticipo appunto della paga¹⁵. Ma la testimonianza di P.Berl. Zill. 7 (testo 12), che mi pare sia stata finora trascurata, crea una forte connessione tra anticipo e contratto di affitto. Anche in P.Amh. 149 e P.Oxy. I, 192 questo risulta particolarmente evidente: la somma anticipata, infatti, lo è nel primo caso “a titolo di anticipo dell'orto a me sottoposto”, nel secondo “a titolo di anticipo della *mechané* chiamata Libiké a me sottoposta”¹⁶. Si può aggiungere anche P.Grenf. I, 59, un γραμμάτιον προχρείας frammentario, forse proveniente da Hermopolis e datato V o VI secolo. Gli attori del documento dichiarano di aver ricevuto una somma, che si aggira intorno ai sei solidi, “a titolo di anticipo, fino a tutto il periodo in cui coltiveremo lo *ktēma* della tua chiarissima persona” (ll. 5–6: λόγῳ προχρείας ἐφ' ὅτον (*sic*) χρόνον γεωργοῦμεν τὸ κτήμα τῆς σῆς | λαμπρότητος). In P.Ant. II, 92 — un memorandum compilato ad uso di un sottoposto che doveva recarsi a fare alcune commissioni — un proprietario dell'Antaiopolites si raccomanda, tra l'altro, di espellere da uno *ktēma* di sua proprietà il colono Papnouthis, esigendo tutto quanto era indicato nel suo contratto di affitto: l'anticipo di cui era in possesso e le canne (impiegate nella viticoltura e spesso coltivate nei lotti concessi a coloni) da un'ottava a una undicesima indizione¹⁷. L'anticipo è dunque collegato, in questi casi, non tanto con un rapporto di lavoro, quanto con l'affitto e la coltivazione di un terreno. Si può ammettere che esso fosse versato affinché venissero svolte determinate opere (il ripristino o il mantenimento del sistema irrigativo, ad esempio), ma era vincolato comunque alla coltivazione di un terreno. In P.Flor. I, 70 (Hermopolis Magna, VII sec.)¹⁸ la somma è incassata anticipatamente da un colono per lo svolgimento dei lavori di irrigazione (λόγῳ προχρείας τῆς ἀρδείας, l. 7)¹⁹ su un appezzamento di terra, ma la restituzione è prevista nel caso in cui il colono lasciasse la coltivazione (τῆς γεωργίας, l. 10) dello *ktēma* stesso.

È perciò evidente che all'interno di proprietà terriere di una dimensione medio-grande si stipulavano contratti di affitto e contestualmente ai coloni locatari veniva anticipata una somma, che andava restituita al momento della cessazione del contratto: come valutare questa prassi sotto il profilo dei rapporti sociali tra proprietari e lavoratori della terra? Innanzitutto si deve rilevare la capacità economica dei proprietari, che sono appunto in grado di mobilitare risorse finanziarie; va poi sottolineato che evidentemente i γεῶργοι dovevano ritenere l'operazione economicamente vantaggiosa. Lo scopo principale sembra essere quello di assicurarsi che la propria terra fosse coltivata e desse frutto. Secondo i termini di P.Berl. Zill. 7 (testo 12), il γεωργός era doppiamente legato al proprietario come fittavolo, tenuto a rispettare i termini di un contratto, e come debitore (anche se il prestito era agevolato, visto che non si prevedeva interesse). In P.Michael. 34 (testo 16) i locatari si impegnano, tra l'altro, a non sottrarsi dalla coltivazione e dall'affitto (γεωργία καὶ μίσθωσις) delle arure locate (ll. 8–9). Le malleverie e la presenza ricorrente nei contratti di quest'epoca di garanti restituisce l'immagine di proprietari spaventati dalla possibilità che coloni e manodopera in generale venissero meno agli impegni presi. D'altra parte, va anche considerato che la somma anticipata poteva rappresentare un incentivo per gli agricoltori a prendere in locazione e coltivare la terra dei grandi proprietari: con essa forse si potevano fare investimenti iniziali su attrezzi, animali o seminagione. Se lo scopo era effettivamente l'incentivazione, ne deve conseguire che dovesse esserci una carenza di manodopera agricola disposta ad affittare e coltivare la terra o per lo meno che fosse difficile per un proprietario assicurarsi dei buoni fittavoli e dunque una rendita sicura e costante.

¹⁵ Banaji, *Agrarian History* (v. n.1), 208–212.

¹⁶ P.Amh. 149, 8–9: λόγῳ προχρείας τοῦ | ὑπ' ἐμὲ κηπίου τῆς ὑμῶν ὑπερφυείας; P.Oxy. I, 192 = P.Oxy. descr., 14 = SB XXII 15362, 8–10: λόγ[ο] | [προ]χρείας τῆς ὑπ' ἐμὲ γεουχ(ικῆς) | [μη]χαν(ῆς) καλουμέν(ης) Λιβικῆς.

¹⁷ P.Ant. II, 92, 13–16: ὥστε ἐκβαλεῖν Παπνοῦθιν τὸν γεωργὸν ἐκ τοῦ ἐμοῦ κτήματος καὶ ζητήσαι παρ' αὐτοῦ πάντα τὰ ἐνκείμενα ἐν τῇ μίσθώσει αὐτοῦ καὶ τὴν προχρείαν τὴν (l. ἦν) ἔχει καὶ τοὺς καλὰ μους ἀπὸ τῆς ὀγδόης ἕως τῆς ἐνδεκάτης.

¹⁸ Il papiro è forse da datarsi 27/11/627 (= 27/28 novembre di una prima indizione), cf. BL VIII, 125.

¹⁹ Il termine ἀρδεία indica le operazioni legate all'irrigazione in senso generale, cf. Bonneau, *Régime administratif de l'eau du Nil* (v. n. 11), 214–215.

In conclusione vorrei ribadire tre punti: 1) la diffusione della grande proprietà non implica la scomparsa dell'affitto; 2) i contratti superstiti attestano, pur con alcune costanti, una certa varietà nei termini della locazione, in particolare riguardo alla durata e ai canoni; 3) alcuni medi e grandi proprietari anticipavano agli affittuari delle somme rispondendo essenzialmente a due esigenze: stabilire un doppio legame con i coloni, che erano così nel contempo fittavoli e debitori, e incentivare la redditività delle proprie terre.

Edizione	data	locatore	locatario	terreno	canone	durata
1. P.Oxy. LV, 3803	16/8/411	Fl. Theodoros, λαμπρότατος γεοῦχος	Aurelius Elias, figlio di Tourbon, della kome di Psobthis	seminativo e vigna, che facevano parte di una <i>mechané</i>	affitto e pagamenti aggiuntivi (φόρος ed ἔκτακτα), per i quali nel particolare si rimanda ai registri; impegno a irrigare la vigna	per sempre (l. 10 εἰς τὸ διενεκές)
2. P.Mich. XI, 611	27/9/412	eredi di Phoib- ammon, τοῦ τῆς λαμπρῶς μνήμης ἀπὸ δουκῶν, γεουχοῦντες	Aurelius Elias, figlio di Kol- louthos, dell' <i>ep- oikion</i> di Gna- pheos	una <i>mechané</i> con le dipen- denti trenta arure e 3/4 di terra: 15 arure a gra- no, 5 arure a orzo, 2 arure a ortaggi, il resto a foraggio	espresso in quantità di grano (120 art.), orzo (40 art.), or- taggi (6 1/4 art. e 4 choin. di semi); una parte del terreno a foraggio riservata al proprietario. Tasse a carico del proprie- tario, obbligo del locatario al mante- nimento delle dighe	dal presente anno (l. 6 ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους)
3. P.Oslo II, 35 ²⁰	6/10/426	Fll. Limenios e Theodoros, λαμπρότατοι γεοῦχοι	Aurelius Ger- manus, figlio di Gaianus	due arure e 1/2	8 artabe di grano e 14 di orzo	un anno (ll. 9–10 πρὸς μόνον τὸ ἐνεστὸς ἔτους)
4. P.Oxy. VI, 913	16/10/443	... θυγάτηρ τοῦ τῆς ἀρίστης μνήμης Δα- νηλίου πολι- τευομένου τῆς λαμπρῶς καὶ λαμπροτάτης ᾽Οξυρυχιτῶν πόλεως	Aurelii Armisios, figlio di Padidyms, e Taor, figlia di Kastor, della <i>kome</i> di Ptochis	un appezza- mento (ἔδα- φος) di circa 9 arure di arativo	metà del raccolto (scelta della semina lasciata ai locatari); tasse a carico della proprietaria, obbli- go del locatario al mantenimento delle dighe	dal presente anno (ll. 7–8 ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους)
5. P.Oxy. LXIII, 4390	14/12/469	Fl. Isis, ἡ λαμπροτάτη θυγάτηρ καὶ κληρονόμος τοῦ τῆς ἐνδόξου μνήμης Στρατηγίου, γεουχοῦσα	Aurelius Apollos, figlio di Iakob, della <i>kome</i> di Mermertha	un'intera <i>mechané</i> con le 19 arure e mezzo dipendenti, suddivise in diversi lotti (ἔδάφη)	pagamento in natura (grano e semi di ortaggi, scelta della semina lasciata ai locatari); tasse a ca- rico della proprietaria, obbligo del locatario al mantenimento delle dighe	dal presente anno (l. 7 ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους)
6. SB XX, 15027 ²¹	475			2 arure	Un <i>solidus</i> anticipato. Instrumenta di proprietà del locatore a disposizione del locatario	un anno (l. 2 πρὸς μόνον τοῦ εἰσιόντος ἔτος)

²⁰ Il testo è stato ripubblicato in parte (ll. 4–13) in N. Gonis, *P.Oslo 35: Oxyrhynchite Nobles and Dubious Supplements*, ZPE 141 (2002) 159–161.

²¹ Il documento è in realtà un modello come ipotizzato dal primo editore, J. Shelton, e confermato nella riedizione di A. Papatthomas, *Eine spätantike griechische Holztafel mit drei Mustertexten juristischen Inhalts*, APF 45 (1999) 39–46.

Edizione	data	locatore	locatorio	terreno	canone	durata
7. P.Flor. III, 325	20/5/489	Fl. Strategios, λαμπότατος καὶ πολιτευόμενος τῆς Ὀξυρυχιτῶν πόλεως, figlio di Apion ὑπερφύεστατος ἀπὸ ὑπάτων, γεουχῶν	Ioannes, diacono della Santa Chiesa, figlio di Aneous e di Aprias, e Aurelius Phoibammon, μείζων, figlio di Pieous, dell' <i>epoikion</i> di Pakerke	un'intera <i>mechané</i> con le circa 21 arure dipendenti	una quantità di artabe di grano (?) ad arura	dal presente anno (l. 6 ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους)
8. P. Palau Rib. inv. 24 ²²	502/503					un anno o dal presente anno
9. P.Oxy. LXVII, 4615 ²³	3/10/505	Fl. Strategios, μεγαλοπρεπέστατος καὶ ἐνδοξότατος κόμης τῶν καθωσιωμένων δομestikῶν, figlio di Apion, γεουχῶν	Aurelios ..., figlio di Patenouphis e Theodosia, ἐναπόγραφος γεωργός, originario dello <i>ktema</i> di Monimou			
10. P.Erl. 75	535	..., figlia di Kollouthos, εὐγενεστάτη	... colono di Ossirinco	diverse parcelle	diversi pagamenti in natura	per cinque anni (l. 4 ἐπὶ πενταετῆ χρόνον)
11. PS I, 77	31/7/551	Fl. Philoxenos, λαμπρότατος υἱὸς τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης Ἰσίωνος γενομένου πρεσβυτέρου τοῦ εὐαγοῦς κλήρου τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρυχιτῶν πόλεως	Aurelius Gerontios, figlio di Pamon, della <i>kome</i> di Spanias	un'intera <i>mechané</i> chiamata "della madre di Germanos" con le circa ... arure dipendenti	55 artabe di grano e 4 <i>solidi</i> meno 17 <i>keratia</i> ; semina a scelta del locatario	per due anni (l. 9 ἐπὶ διετῆ χρόνον)
12. P.Berl. Zill. 7 ²⁴	5/8/574	Fl. Philoxenos, εὐδοκίμωτατος ταχυγράφος τῆς ἡγεμονικῆς τάξεως ταύτης τῆς Ἀρκάδων ἐπαρχίας, figlio del defunto Hierakios	Aurelius Psaos, figlio di Praous che fu presbitero, e di Matrona, originario della <i>kome</i> di Kos del nomo Herakleopolites	un'intera <i>mechané</i> chiamata Akeeis a nord del villaggio di Kos con tutti i macchinari e le piante e le circa dodici arure dipendenti	40 artabe cancello di grano e 2 <i>solidi</i> ; pagamenti aggiuntivi (ἕκτακτα), servizi padronali (γεουχικαὶ ὑπηρεσίαι), festività (ἐορτικά) e regalia in occasione della consegna dei canoni (τὰ ἀναλώματα τοῦ καιροῦ τῶν φόρων), consistente in vino e in un piccolo maiale	dal presente anno (l. 9–10 ἀπὸ τοῦ εἰσιόντος ἔτους); restituzione a discrezione del proprietario (l. 27 ὅποτεν βουληθεῖη)

²² S. Daris, *Due note a Papiri Palau-Ribes*, Emerita 64/2 (1996) 291; per la data si veda Gonis, *op. cit.* a nota 29.

²³ Ringrazio N. Gonis che mi ha gentilmente inviato il testo in corso di stampa.

²⁴ Il contratto è stipulato a Ossirinco, ma il villaggio in cui l'appezzamento di terra era situato apparteneva all'Eracleopolite.

Edizione	data	locatore	locatorio	terreno	canone	durata
13. PUG I, 32	584/585	εὐλαβέστατος ... figlio di Aphouas, membro della chiesa di Ossirinco	Aurelius ..., figlio di ... ed Herais, originario della <i>kome</i> di ...			dal presente anno (Il. 9–10 ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους) ²⁵
14. PSI VIII, 920 ²⁶	VI sec.				denaro e beni in natura, consegnati in momenti diversi e che l'affittuario si impegna a portare in città coi propri buoi. Sono menzionati anche pagamenti aggiuntivi (ἔκτακτα), servizi padronali (γεουχικὰ ὑπηρεσίαι) e regalie in occasione della consegna dei canoni (τὰ ἀναλώματα τοῦ καιροῦ τῶν φόρων)	
15. PSI VIII, 881	VI sec.		Aurelii Gounthos, figlio di Armisios, e Phoibammon, figlio di ...	vigna	denaro e vino; obbligo al mantenimento delle dighe da parte dei locatari	
16. P.Michaelid. 34	VI sec.		Due o più persone ²⁷	2 arure (?) di terra a seminativo	denaro; obbligo al mantenimento delle dighe da parte dei locatari	dodici anni
17. P.Palau Rib. inv. 233 ²⁸			Aurelii Phoibammon e Paulos		tasse a carico dei proprietari	
18. P.Oxy. XVI, 1968 ²⁹	tardo VI sec.	grande proprietario, a che porta il titolo di ὑπερφυέστατος - ὑπερφυεστάτη		6 arure nella <i>mechané</i> del Monastero, con relativi macchinari da irrigazione	φόρος annuale, la cui entità non è specificata (ἀκολουθῶς τῷ γεουχικῷ ἀπαιτησίμῳ); obbligo al mantenimento delle dighe da parte del locatario	riconsegna a discrezione del proprietario (ὀπότεανβουληθείη) ³⁰

²⁵ Il contratto in seguito è mutilo.

²⁶ Per la provenienza da Ossirinco cf. BL VIII, 403.

²⁷ Uno di questi, di nome Anoup, era il proprietario di terra confinante con quella presa in affitto (l. 5).

²⁸ Daris, *Due note a Papiri Palau-Ribes* (v. n. 22), 291–292.

²⁹ N. Gonis, *A Late Byzantine Land Lease from Oxyrhynchus: P.Oxy. 1968 Revised*, *Tyche* 15 (2000) 93–102. In appendice l'articolo contiene anche correzioni a P.Michael. 34, PSI I, 77 e PUG 32.

³⁰ Il contratto manca della parte iniziale.

³¹ Alle ll. 7 e 23 il locatore è definito τῆς ὑμετέρας λαμπρότητος.

Edizione	data	locatore	locatorio	terreno	canone	durata
19. P. Oxy. LVIII, 3955	23/9/611	Fl. ... dell'ufficio ... in Arcadia, figlio del defunto ..., di Ossirinco ³¹	Aurelius ..., figlio di Paolo e di ..., dell' <i>epoi-</i> <i>kion</i> Eirenes nell'Hermopolites	un'intera <i>mechané</i> con macchinari e piantagioni annesse	grano e forse moneta (ma il papiro è lacu- noso) più pagamenti extra (ἐκτακτά), servizi al proprie- tario (γεουχικὰ ὕπηρεσίαι) e con- tributi per le feste (ἐορτικά)	dal presente anno (l. 8 ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους) ri- consegna a discrezione del pro- prietario (l. 23 ὁπόταν βουληθείη)